Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 1983.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 26 maggio 1983, con la quale il comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Venezia 1983, che prevede l'assegnazione tra gli acquirenti dei biglietti, per sei settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, di un primo premio di lire 10.000.000, un secondo di L. 6.000.000, un terzo di lire 4.000.000 ed un quarto di L. 3.000.000 per complessive L. 138.000.000 (centotrentottomilioni);

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI VENEZIA 1983

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Venezia 1983, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 138.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per sei settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

primo premio	L.	10.000.000
secondo premio .	»	6.000.000
terzo premio	»	4.000.000
quarto premio	»	3.000.000

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - EUR - Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI VENEZIA 1983

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 25 luglio 1983	25 luglio 1983
Ore 9 del 1° agosto 1983	1° agosto 1983
Ore 9 dell'8 agosto 1983	8 agosto 1983
Ore 9 del 16 agosto 1983	16 agosto 1983
Ore 9 del 22 agosto 1983	22 agosto 1983
Ore 9 del 29 agosto 1983	29 agosto 1983

(4606)

DECRETO 16 giugno 1983.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1983, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Venezia, manifestazione 1983, abbinata alla regata storica di Venezia, avrà inizio il 1° luglio e si concluderà il 4 settembre 1983.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 30 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Venezia il giorno 4 settembre 1983, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, numero 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 4 settembre 1983, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri dei gondolini partecipanti alla regata storica di Venezia 1983.

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei gondolini ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei gondolini sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di gondolini vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai gondolini eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più gondolini per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei gondolini arrivati *ex aequo*, saranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai gondolini stessi.

Qualora la manifestazione non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Venezia, manifestazione 1983, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 29 agosto 1983.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Venezia per le ore 12 del giorno 2 settembre 1983.

Art. 9.

Il dott. Giovanni Bianchi, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento. In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Floriano D'Angelo, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1983
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 225

(4607)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 luglio 1983.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775 e del regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, del personale appartenente:

a) ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica;

b) al personale non docente dei ruoli delle università e degli osservatori astronomici;

c) al personale non insegnante delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica;

Vista la comunicazione in data 30 aprile 1983 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, indica l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nelle sedute del 30 giugno e 14 luglio 1983, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la nota con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sono indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 ed avranno svolgimento, il giorno 20, dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 21, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Torino - ufficio scolastico interregionale, corso Matteotti, 32/A;

Liguria, con sede in Genova - ufficio scolastico regionale, corso A. Podestà, 5;

Lombardia, con sede in Milano - ufficio scolastico regionale, via M. Gonzaga, 2;

Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste - ufficio scolastico regionale, piazza S. Antonio Nuovo, 6;

Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia - ufficio scolastico interregionale, Cannareggio 6099, pal. Van Axel;

Emilia-Romagna, con sede in Bologna - ufficio scolastico regionale, via Fossalta, 2;

Toscana, con sede in Firenze - ufficio scolastico regionale, Lungarno del Tempio, 2;

Marche, con sede in Ancona - ufficio scolastico regionale, via XXV Aprile, 19;

Abruzzo e Molise, con sede in L'Aquila - ufficio scolastico interregionale, via Crispomonti, 3;

Lazio e Umbria, con sede in Roma - ufficio scolastico interregionale, via Pianciani, 32;

Campania, con sede in Napoli - ufficio scolastico regionale, via Roma, 402;

Puglia e Basilicata, con sede in Bari - ufficio scolastico interregionale, via Cairoli, 42;

Calabria, con sede in Catanzaro - ufficio scolastico regionale, viale dei Normanni;

Sicilia, con sede in Palermo - ufficio scolastico regionale, via Sampolo, 65;

Sardegna, con sede in Cagliari - ufficio scolastico regionale, viale Regina Margherita, 6.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Santoro dott. Sergio, consigliere di Stato.

Componenti:

Lauria dott. Amedeo, dirigente superiore - Ministero della pubblica istruzione;

Mattei dott. Luigi, primo dirigente - Ministero della pubblica istruzione;

Sampaolesi dott. Giorgio, direttore sezione - Ministero della pubblica istruzione;

Molina dott. Antonino, dir. segr. - conservatorio di musica di Roma;

Taverna dott. Roberto, segretario - Università di Parma;

Fanfulla dott. Lucio, direttore sezione - Ministero della pubblica istruzione.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 5 settembre 1983.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Presidente:

Brienza dott. Giuseppe, primo dirigente - provveditorato agli studi di Novara.

Componenti:

Armone dott.ssa Anna, consigliere - provveditorato agli studi di Cuneo;

Sordello Ezio, coadiutore - provveditorato agli studi di Cuneo;

Bertini dott. Oddo Piero, dir. segr. - conservatorio di musica di Torino;

Mastroemi dott. Paolo, direttore sez. - Università di Torino;

Novarese Giorgio, segretario - provveditorato agli studi di Vercelli;

Risso dott. Giovanni, amm. direttivo - Università di Torino.

LOMBARDIA

Presidente:

Gentile dott. Giovanni, primo dir. rag. - ufficio scolastico regionale di Milano.

Componenti:

Vitelli dott. Guido, dir. sezione - provveditorato agli studi di Varese;

Cardinali Agostino, coadiutore - provveditorato agli studi di Varese;

Cantarone dott. Gaetano, dir. segr. - conservatorio di musica di Milano;

Tiso dott. Americo, consigliere - Università di Milano;

Iabichino Vincenzo, segretario - provveditorato agli studi di Mantova;

Aiello Andrea, tecnico coad. - Università di Milano.

LIGURIA

Presidente:

Landi dott. Claudio, dir. sup. - provveditorato agli studi di Genova.

Componenti:

Lombardo dott. Leone, ispet. capo rag. R.E. - provveditorato agli studi di Savona;

Pagano dott.ssa Rosaria, consigliere - provveditorato agli studi di Genova;

Romano rag. Maria Grazia, segretario - conservatorio di musica di Genova;

Barabino rag. Giorgio, segr. capo - Università di Genova;

Boni Arturo, coadiutore - provveditorato agli studi di La Spezia;

Solari Ugo, amm. concetto - Università di Genova.

VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:

Pellegrino Vittozzi dott.ssa Vittoria, dir. sup. - ufficio scolastico regionale di Venezia.

Componenti:

Filippi dott. Fabio, primo dir. - provveditorato agli studi di Belluno;

Benetti rag. Novella, segr. - conservatorio di musica di Rovigo;

Carcanella rag. Roberto, rag. - Università di Venezia;

Prearo rag. Gianni, rag. - Università di Venezia;

Ruju Francesco, rag. - provveditorato agli studi di Venezia;

Russo Ivan, segr. - provveditorato agli studi di Vicenza.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

Imbriani dott. Camillo, dir. sup. - provveditorato agli studi di Udine.

Componenti:

Di Tomaso Bruno, coad. princ. - provveditorato agli studi di Udine;

Campardo Giovanni, coad. datt. - provveditorato agli studi di Pordenone;

Bundi rag. Eva, segr. - conservatorio di musica di Trieste;

Baldini dott. Aldo, primo dir. - Università di Trieste;

Suriano Antonio, segr. princ. - provveditorato agli studi di Pordenone;

Salvi Marinella, amm. - Università di Trieste.

EMILIA-ROMAGNA

Presidente:

Caputo dott. Domenico, dir. sup. - ufficio scolastico regionale di Bologna.

Componenti:

Marino dott. Sebastiano, primo dir. - provveditorato agli studi di Forlì;

Guidicini Paolo, coadiutore - ufficio scolastico regionale di Bologna;

Ferrari rag. Milena, segretario - Accademia di belle arti di Bologna;

Pugliese dott. Baldassarre, dir. sez. - Università di Bologna;

Gualandi Elisa, coad. datt. - ufficio scolastico regionale di Bologna;

Pistelli Walter, tec. esec. - Università di Bologna.

MARCHE

Presidente:

Casella dott. Valerio, primo dirig. - provveditorato agli studi di Pesaro.

Componenti:

Poloni dott. Pier Giorgio, dir. segr. - Accademia di belle arti di Macerata;

Ceccarelli rag. Marco, segr. - Università di Ancona;

Ferri dott. Sandro, cons. - Università di Ancona;

Farinelli Giuseppe, segr. - Università di Ancona;

Albanese Rimbaudo Angela, rag. princ. - ufficio scolastico regionale di Ancona;

Cuicchi Giuseppe, tecnico esec. - Università di Ancona.

TOSCANA

Presidente:

Guidi dott.ssa Elvira, dir. sup. - ufficio scolastico regionale di Firenze.

Componenti:

Babbucci Alessandro, segr. - provveditorato agli studi di Firenze;

Serrecchia Armando, coad. - provveditorato agli studi di Firenze;

Tassinari dott. Gino, dir. segr. - Accademia di belle arti di Firenze;

Scansani rag. Giuseppe, dir. rag. seconda classe - Università di Firenze;

D'Alessandro Angiuli dott.ssa Ada, dir. rag. seconda classe - provveditorato agli studi di Grosseto;

Biancalani Laura, coll. amm. cont. - Università di Firenze.

ABRUZZO E MOLISE

Presidente:

Di Cesare dott. Giuseppe, dir. sup. - ufficio scolastico regionale di L'Aquila.

Componenti:

Giancola dott. Pasquale, primo dir. - provveditorato agli studi di L'Aquila;

Pelliccioni dott. Luigi, dir. sez. - provveditorato agli studi di Chieti;

Capuni Marco, rag. - provveditorato agli studi di Pescara;

Carbonara dott. Oscar, dir. segr. - Accademia di belle arti di L'Aquila;

Moscardi Vera, funzionario amministrativo - Università di L'Aquila;

Perna Paolo, amm. - Università di L'Aquila.

LAZIO E UMBRIA

Presidente:

Amatucci dott. Luciano, dir. sup. - ufficio scolastico interregionale di Roma.

Componenti:

Norcia dott. Paolo, primo dir. - ufficio scolastico interregionale di Roma;

Falbo Francesco, segr. - provveditorato agli studi di Roma;

Mecchi rag. Augusto, segr. - Accademia di belle arti di Roma;

Spinelli dott. Gaetano, dir. sez. - Università di Roma;

Ventresca Campanella Francesca, dir. rag. seconda classe - provveditorato agli studi di Perugia;

Pupella Angelo, tecnico laureato - Università di Roma.

CAMPANIA

Presidente:

Capezzone dott. Benedetto, dir. sup. - ufficio scolastico regionale di Napoli.

Componenti:

Carfagna dott. Enrico, primo dir. - provveditorato agli studi di Napoli;

Ferraro Angelo, coad. datt. - provveditorato agli studi di Caserta;

Smaldone dott. Guido, dir. segr. - conservatorio di musica di Napoli;

Pagella dott. Walter, cons. - Università di Napoli;

Perrotta Roberto, dir. rag. seconda classe - provveditorato agli studi di Napoli;

Peluso Cassese Luigi, amm. conc. (navale) di Napoli.

PUGLIA E BASILICATA

Presidente:

Ciccarone dott. Vincenzo, dirig. sup. - provveditorato agli studi di Bari.

Componenti:

Macerollo dott. Nicola, dir. sez. - ufficio scolastico interregionale di Bari;

Delle Grazie dott. Vito Antonio, dir. segr. - conservatorio di musica di Bari;

Donati dott. Savino, segr. - Università di Bari;

Bellomo dott. Domenico, dir. div. agg. - Università di Bari;

Rizzi Filippo, segr. - provveditorato agli studi di Matera;

Losurdo Francesco, amm. - Università di Bari.

CALABRIA

Presidente:

De Rosa dott. Antonio, dir. sup. - ufficio scolastico regionale di Catanzaro.

Componenti:

Barbuto dott. Ilario, dir. sez. - ufficio scolastico regionale di Catanzaro;

La Pera Tommaso, coadiutore - provveditorato agli studi di Catanzaro;

Malara rag. Giovanni, segr. - Accademia di belle arti di Reggio Calabria;

Crisafulli rag. Italo, dir. rag. - Università di Reggio Calabria;

Coscia Camillo, segr. capo - provveditorato agli studi di Catanzaro;

Rizzuti Aldo, concetto - Università di Catanzaro.

SICILIA

Presidente:

Betta dott. Natale, dir. sup. - provveditorato agli studi di Palermo.

Componenti:

Ricevuto dott. Gustavo, dir. sez. - provveditorato agli studi di Messina;

Corsini dott. Andrea, segr. - provveditorato agli studi di Palermo;

Amato dott. Arrigo, dir. segr. - conservatorio di musica di Palermo;

Leone dott. Camillo, dir. sez. - Università di Palermo;

Dinolfo dott. Cataldo, dir. sez. - provveditorato agli studi di Catania;

Oliveri Domenico, bibliotecario - Università di Palermo.

SARDEGNA

Presidente:

Solinas dott. Vittorio, dir. sup. - ufficio scolastico regionale di Cagliari.

Componenti:

Porcu Roberto, coad. princ. - provveditorato agli studi di Cagliari;

Biglia Romano dott.ssa Liliana, dir. sez. - provveditorato agli studi di Sassari;

Murtas dott.ssa Ignazia, dir. segr. - conservatorio di musica di Cagliari;

Dessì dott. Luigi, dir. rag. seconda classe - Università di Cagliari;

Scattu Giuseppe, segretario - provveditorato agli studi di Nuoro;

Pala dott. Antonio, dirett. amm.vo - Università di Cagliari.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 18 luglio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

4605)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 luglio 1983.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'azienda elettrica del comune di Montese.

L MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e il trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 26 novembre 1964 con la quale il comune di Montese (Modena) ha chiesto, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo dell'azienda elettrica comunale;

Vista la nota in data 8 dicembre 1982 con la quale il sindaco del comune predetto ha trasmesso la delibera consiliare n. 39 del 25 marzo 1982 concernente la rinuncia alla domanda di concessione sopracitata;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, dell'azienda elettrica comunale;

Ritenuto che l'Azienda elettrica appartenente al comune di Montese (Modena), rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'azienda elettrica comunale di Montese (Modena).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante.

La suddetta nomina viene comunicata ai legali rappresentanti dell'azienda a cura del prefetto di Modena contestualmente alla indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna.

La consegna è effettuata entro sessanta giorni dalla data della comunicazione, al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente della finanza di Modena o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4316)

DECRETO 7 luglio 1983.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'azienda elettrica del comune di Montorio al Vomano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e il trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 3 ottobre 1964 con la quale il comune di Montorio al Vomano (Teramo) ha chiesto, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo dell'azienda elettrica comunale;

Vista l'istanza in data 14 febbraio 1983 con la quale il sindaco del comune di Montorio al Vomano (Teramo) ha rinunciato, in esecuzione della delibera consiliare n. 234 del 27 novembre 1982, alla domanda di concessione;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, dell'azienda elettrica comunale;

Ritenuto che l'azienda elettrica appartenente al comune di Montorio al Vomano (Teramo), rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'azienda elettrica comunale di Montorio al Vomano (Teramo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante.

La suddetta nomina viene comunicata ai legali rappresentanti dell'azienda a cura del prefetto di Teramo contestualmente alla indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna.

La consegna è effettuata entro sessanta giorni dalla data della comunicazione, al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente della finanza di Teramo o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì, 7 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4317)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 dicembre 1982.
Valore e caratteristiche di tre francobolli celebrativi della XXIV Giornata del francobollo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1982, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1578 del 23 novembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi tre francobolli celebrativi della XXIV Giornata del francobollo, nei valori da L. 150, L. 250 e L. 350.

Detti francobolli sono stampati su carta fluorescente, non filigranata, in rotocalco; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13½; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

Le vignette si ispirano al tema « Il legno nella vita dell'uomo », proposto agli allievi delle scuole elementari. Sui tre francobolli sono riportate le leggende « XXIV GIORNATA DEL FRANCOBOLLO », la scritta « ITALIA » ed i rispettivi valori « 150 », « 250 » e « 350 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
GORIA *Registrato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1983
Registro n. 21 *Poste, foglio n.* 247

(4312)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 luglio 1983.

Applicazione delle norme concernenti gli assegni familiari alle imprese esercenti attività di vigilanza e di investigazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la opportunità di definire per i datori di lavori esercenti attività di vigilanza e di investigazione per conto terzi la categoria di riferimento per l'applicazione delle norme concernenti gli assegni familiari in relazione alla elencazione contenuta nell'art. 33 del testo unico suddetto;

Decreta:

Le norme concernenti gli assegni familiari di cui al testo unico indicato in epigrafe si applicano ai datori di lavoro esercenti attività di vigilanza e di investigazione per conto terzi per il personale dipendente osservando le modalità della categoria del commercio.

In ogni caso, per le guardie giurate alle dipendenze di un datore di lavoro, che prestino la loro opera per la sua impresa, o alle dipendenze di un consorzio costituito fra datori di lavoro, che prestino la loro opera per le imprese consorziate, le norme concernenti gli assegni familiari di cui al testo unico in epigrafe si applicano osservando le modalità della categoria di appartenenza delle imprese stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1983

Il Ministro: SCOTTI

(4604)

DECRETO 25 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa emiliana servizi agricoli riuniti C.E.S.A.Ri. a r.l., in Minerbio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa emiliana servizi agricoli riuniti C.E.S.A.Ri. a r.l., con sede in Minerbio (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La Società cooperativa emiliana servizi agricoli riuniti C.E.S.A.Ri. a r.l., con sede in Minerbio (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Corrado Iosa in data 15 febbraio 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Rossella Calastrini, nata a Bologna il 21 gennaio 1955 ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1983

Il Ministro: SCOTTI

(4684)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1983, n. **367.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Dott. Attilio Ruffi, tenente 8° reggimento alpini - battaglione Cividale 16ª compagnia - medaglia d'argento al valor militare », in Tolmezzo.

N. 367. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1 e 4 e la sostituzione degli articoli 2, 3 e 5 dello statuto della fondazione « Dott. Attilio Ruffi, tenente 8° reggimento alpini - battaglione Cividale 16ª compagnia - medaglia d'argento al valor militare », in Tolmezzo (Udine), presso il comando dell'8° reggimento alpini, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978, n. 443.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1983
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 79

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 luglio 1983 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Giuseppe A. Seeber, console generale onorario di Islanda a Milano;

Marcella Zera Biadene, console generale onorario di Honduras a Genova;

Gerhardus Petrus Pretorius, console generale di Sud Africa a Milano;

A. Merrick John Lowes, vice console di Gran Bretagna a Napoli;

Anselmo Previdi, console onorario di Nepal a Roma;

Francesco Teti, console onorario di Sri Lanka a Napoli;

Thomas Edward Walton, console generale di Australia a Milano;

Giovanni Brambilla Pisoni, console onorario del Lesotho a Milano:

Valentino Bosso, console onorario di Danimarca a Torino;

Antonio Rolfini, console onorario delle Seychelles a Milano;

Fabio M. Saturni, vice console degli USA a Milano;

Héctor Tejerina, console generale di Argentina a Genova;

Giovanna Maria Biamonti, vice console onorario di Portogallo a Ventimiglia;

José Vicente Santomingo, console generale aggiunto di Argentina a Milano;

Luiz Horacio de Oliveira Lacerda, console di Brasile a Napoli;

Antonino Strano, console generale onorario di Islanda a Messina;

Juan Arman do Madrinan Romanach, console generale di Colombia a Genova;

Edgar Butterworth, console di Canada a Milano;

Dino Eminente, console generale onorario di Islanda a Napoli;

Julia David de Lara, console generale della Repubblica Dominicana a Genova.

(4571)

Provvedimenti concernenti la limitazione di funzioni consolari

Con decreti ministeriali 20 luglio 1983:

Il sig. Emile Elias, vice console onorario in Trinidad e Tobago, con circoscrizione la Repubblica di Trinidad e Tobago, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

La signora Maria Stella Scarano in Zannoni, vice console onorario in Cleveland, con circoscrizione lo Stato dell'Ohio, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Detroit;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

La signora Nives Olinda Dalla Villa in Bolognesi, vice console onorario in La Rioja (Argentina), con circoscrizione la provincia di La Rioja, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Cordoba;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto vice console onorario sono esercitate dal consolato generale d'Italia in Cordoba.

(4522)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 la società cooperativa di consumo « Gruppi di acquisti collettivi - Soc. coop. a r.l. », in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito notaio dott. Francesco Naddeo in data 1° febbraio 1970, repertorio n. 30509, registro società n. 3293, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Loreto Rocco.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la società cooperativa edilizia « Belvedere - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Carosino (Taranto), costituita per rogito notaio dott. Giuseppina Cioffi in data 2 ottobre 1975, repertorio n. 17, registro società n. 4309, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Mingolla Francesco.

(4589)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 1° agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1578,550	1578,550	—	1578,550	—	—	1578,450	1578,550	1578,550	—
Marco germanico	591,310	591,310	—	591,310	—	—	591,200	591,310	591,310	—
Franco francese	196,750	196,750	—	196,750	—	—	196,750	196,750	196,750	—
Fiorino olandese	529,440	529,440	—	529,440	—	—	529,370	529,440	529,440	—
Franco belga	29,565	29,565	—	29,565	—	—	29,550	29,565	29,565	—
Lira sterlina	2388 —	2388 —	—	2388 —	—	—	2387,200	2388 —	2388 —	—
Lira irlandese	1867,800	1867,800	—	1867,800	—	—	1866,500	1867,800	1867,800	—
Corona danese	164,580	164,580	—	164,580	—	—	164,570	164,580	164,580	—
E.C.U.	1349,740	1349,740	—	1349,740	—	—	1349,740	1349,740	1349,740	—
Dollaro canadese	1278,150	1278,150	—	1278,150	—	—	1278,500	1278,150	1278,150	—
Yen giapponese	6,484	6,484	—	6,484	—	—	6,485	6,484	6,484	—
Franco svizzero	733,770	733,770	—	733,770	—	—	734,300	733,770	733,770	—
Scellino austriaco	84,108	84,108	—	84,108	—	—	84,167	84,108	84,108	—
norvegese	211,550	211,550	—	211,550	—	—	211,570	211,550	211,550	—
Corona svedese	202,270	202,270	—	202,270	—	—	202,500	202,270	202,270	—
FIM	277,720	277,720	—	277,720	—	—	278 —	277,720	277,720	—
Escudo portoghese	12,880	12,880	—	12,880	—	—	12,980	12,880	12,880	—
Peseta spagnola	10,453	10,453	—	10,453	—	—	10,457	10,453	10,453	—

Media dei titoli del 1° agosto 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	41,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	90,425
» 6 % » » 1970-85	86,275
» 6 % » » 1971-86	83,150
» 6 % » » 1972-87	79,300
» 9 % » » 1975-90	76,375
» 9 % » » 1976-91	75,300
» 10 % » » 1977-92	76,375
» 12 % (Beni Esteri 1980)	73 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,675
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,600
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,200
» » » » 1- 9-1981/83	99,975
» » » » 1-10-1981/83	100,350
» » » » 1-11-1981/83	100,550
» » » » 1-12-1981/83	100,500
» » » » 1- 3-1981/84	100,050
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 1-1982/84	100,400
» » » » 1- 3-1982/84	100,050
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	99,925
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84	99,850
» » » » 1-10-1982/84	99,800
» » » » 1-11-1982/84	100,050
» » » » 1-12-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,200
» » » » 1- 8-1982/86	100,150
» » » » 1- 9-1982/86	99,750
» » » » 1-10-1982/86	99,800
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100,050
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,300
» » » 12 % 1- 1-1984	98,200
» » » 12 % 1- 4-1984	96,725
» » » 18 % 1- 4-1984	100,400
» » » 12 % 1-10-1984	94,200
» » » 18 % 1- 1-1985	101,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1578,500
Marco germanico	591,255
Franco francese	196,750
Fiorino olandese	529,405
Franco belga	29,557
Lira sterlina	2387,600
Lira irlandese	1867,150
Corona danese	164,575
E.C.U.	1349,740
Dollaro canadese	1278,325
Yen giapponese	6,484
Franco svizzero	734,035
Scellino austriaco	84,137
Corona norvegese	211,560
Corona svedese	202,385
FIM	277,860
Escudo portoghese	12,930
Peseta spagnola	10,455

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Firenze.

Il rettore dell'Università degli studi di Firenze ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente corso di dottorato di ricerca istituito con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

Facoltà di lettere

Dottorato di ricerca in « Germanistica (filologia germanica) ».
Curricula n. 2:

1) medioevo germanico;
2) Italia germanica.

Durata: 4 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Roma.

Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniere; si prescinde per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi al corso in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi al corso ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, con lettera raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(4633)

Concorso a cinque posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia sperimentale e trapianti di organo posti 5

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4682)

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a due posti di ostetrica presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame del concorso pubblico a due posti di ostetrica (sesta qualifica funzionale) di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1982, si svolgeranno presso la sede della clinica ostetrica e ginecologica, facoltà di medicina e chirurgia, via Roma n. 67, Pisa, secondo il seguente calendario:

19 ottobre 1983, ore 8,45, prima prova scritta;

20 ottobre 1983, ore 8,45, seconda prova scritta.

(4636)

OSPEDALE « RONZONI - PRINCIPESSA JOLANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di dermatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(316/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale mauriziano di Torino

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Torino, a:

un posto di aiuto corresponsabile di gastroenterologia;

un posto di aiuto corresponsabile e un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di medicina generale presso la sede di Luserna S. Giovanni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(317/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 210 del 2 agosto 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Società degli Steeple-Chases d'Italia, in Roma: Avviso di rettifica al concorso pubblico, per esami, a due posti di archivista dattilografo/a.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiuto montatore meccanico.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 1983, n. **17**.
Interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del trasporto intermodale delle merci, la provincia autonoma di Trento promuove, tenuto anche conto dei programmi della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la realizzazione e la gestione di un complesso di strutture per lo smistamento delle merci, per le operazioni conseguenti e per l'interscambio fra strada e ferrovia — nel seguito denominato «interporto» — nell'ambito della «zona industriale speciale» prevista dal piano regolatore generale del comune di Trento.

Per i fini di cui al comma precedente la giunta provinciale adotta, al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, progetti per la realizzazione di iniziative comprese nel piano particolareggiato relativo alla «zona industriale speciale». Nei progetti sono individuate le opere, i soggetti, i costi, i finanziamenti, i rapporti finanziari, le modalità ed i tempi di esecuzione delle opere stesse, nonchè i benefici conseguenti.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 1 la giunta provinciale è autorizzata a provvedere all'apprestamento delle aree, di proprietà della provincia e del comune di Trento, comprese nel piano particolareggiato relativo alla zona industriale speciale di cui al medesimo articolo.

Le opere di apprestamento di cui al precedente comma saranno eseguite in relazione all'esigenza di consentire la razionalizzazione dei servizi riguardanti le operazioni doganali ed il trasporto merci internazionale nella provincia di Trento.

A tal fine possono essere eseguite le opere di canalizzazione e di difesa idraulica, nonchè la ricarica dell'area necessaria all'avvio dell'attività dell'interporto, ivi compreso il trasferimento dello scalo ferroviario di Trento.

Per consentire eventuali ulteriori interventi ai fini dello sviluppo dell'iniziativa la giunta provinciale, sulla base di una articolata e motivata relazione della società «Interporto doganale di Trento S.p.a.», verificherà la funzionalità delle attività realizzate ed accerterà l'esistenza delle condizioni socio-economiche favorevoli per ulteriori interventi utili ai fini dello sviluppo dell'iniziativa, tenuto conto degli indirizzi della programmazione provinciale, di eventuali piani e programmi del comune di Trento, nonchè delle esigenze degli operatori e della evoluzione della domanda di servizi.

Sulla base degli elementi raccolti la giunta provinciale, sentiti il comune di Trento, le categorie economiche e sociali e la competente commissione legislativa, predisporrà ed approverà un apposito piano tecnico-finanziario.

Il piano dovrà indicare anche le opere di illuminazione, la costruzione, ricostruzione o sistemazione delle strade all'interno dell'area, di acquedotti, gasdotti, reti di fognatura ed opere speciali per linee elettriche, nonchè ogni altra opera di infrastrutturazione che si renda necessaria ai fini dell'utilizzazione complessiva dell'area secondo quanto previsto dall'art. 1.

Nell'ambito dell'area di cui all'art. 1, la giunta provinciale è autorizzata altresì a provvedere alla realizzazione degli edifici e delle strutture per i servizi doganali connessi all'interporto, secondo le previsioni recate dai progetti.

Le opere per il potenziamento dell'interporto saranno realizzate sulla base di programmi di fattibilità che la giunta provinciale approverà, tenuto conto di motivate proposte avanzate dalla società «Interporto doganale di Trento S.p.a.» in osservanza delle indicazioni del programma di sviluppo provinciale e di quelle eventualmente contenute nel piano provinciale dei trasporti nonchè secondo criteri di corrispondenza delle opere a dimostrate esigenze di sviluppo dell'iniziativa interportuale.

Art. 3.

La giunta provinciale è autorizzata a provvedere, in concomitanza con le opere di cui al primo comma dell'art. 2, alla realizzazione della viabilità necessaria al funzionamento dell'interporto, in conformità alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Trento, e ad assumere a proprio carico l'onere della realizzazione dello svincolo autostradale.

La giunta provinciale è altresì autorizzata a contribuire alle spese di gestione del nuovo casello autostradale connesso con lo svincolo di cui al precedente comma, in caso di disavanzo della relativa gestione, per un periodo massimo di cinque anni dall'apertura del casello. A tal fine la provincia stipulerà un'apposita convenzione con la società concessionaria dell'autostrada del Brennero.

La giunta provinciale è inoltre autorizzata ad assumere a proprio carico in concomitanza con le opere di cui al quarto comma dell'art. 2, l'onere della realizzazione delle opere d'arte relative agli attraversamenti della ferrovia.

Art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare con il comune di Trento eventuali permute di terreni compresi nell'area di cui all'art. 1 al fine di facilitare la realizzazione delle opere e delle strutture previste e la loro destinazione in conformità alle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Per i fini di cui all'art. 1, la provincia stipulerà apposita convenzione con il comune di Trento e con la società «Interporto doganale di Trento S.p.a.», al cui capitale la provincia partecipa ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 54. Nella convenzione:

a) saranno stabilite le modalità per la realizzazione da parte della provincia delle opere di cui all'art. 2 nelle aree di proprietà del comune di Trento;

b) saranno definite le modalità per le permute dei terreni di cui all'art. 4;

c) sarà prevista la cessione da parte della provincia autonoma di Trento e del comune di Trento all'amministrazione ferroviaria delle aree destinate alla realizzazione del nuovo scalo ferroviario collegato all'interporto, anche mediante permute con le aree su cui insiste l'attuale scalo, prevedendosi altresì, nel caso in cui il comune ottenga un corrispettivo dalla cessione medesima, che esso sia tenuto a rimborsare alla provincia, nei limiti del beneficio ottenuto, gli oneri sostenuti per l'apprestamento delle aree;

d) sarà previsto che le strutture e gli edifici per i servizi doganali, realizzati ai sensi del penultimo comma dell'art. 2, siano messi gratuitamente a disposizione della competente amministrazione per i servizi medesimi, in base ad apposito accordo da cui risulti l'uso specifico cui essi sono destinati;

e) sarà stabilito il vincolo di destinazione di tutti i terreni, edifici e strutture compresi nell'area di cui all'art. 1, secondo le specifiche previsioni concernenti i singoli beni, da confermare altresì espressamente nelle convenzioni, accordi e contratti con gli altri soggetti cui tali beni vengano trasferiti o affidati, salva la possibilità di diverse disposizioni della provincia, da adottare d'intesa con il comune di Trento per i beni di proprietà di quest'ultimo, nel caso di sopravvenuta impossibilità della destinazione originaria o di gravi motivi di interesse pubblico;

f) sarà disposto l'affidamento alla società «Interporto doganale di Trento S.p.a.» della gestione dell'interporto con i connessi compiti di organizzazione, di svolgimento dei servizi

comuni e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati all'interporto medesimo, ivi compresi quelli destinati al servizio doganale;

g) ai fini di cui alla precedente lettera f), sarà costituito a favore della società « Interporto doganale di Trento S.p.a. » il diritto di superficie, verso un canone annuo simbolico ricognitivo della proprietà, per la durata di novantanove anni, sui terreni di proprietà della provincia e del comune di Trento, compresi nell'area di cui all'art. 1, prevedendosi il vincolo di destinazione in conformità a quanto disposto dalla precedente lettera e), nonchè le sanzioni per i casi di inosservanza da parte della società degli obblighi assunti con la convenzione. Tale diritto di superficie verrà inizialmente accordato sull'area necessaria alla realizzazione delle attività di cui al secondo comma dell'art. 2. Successivamente alla verifica della giunta provinciale di cui al quarto e successivi commi dell'art. 2, il diritto di superficie verrà accordato sulle altre aree necessarie al potenziamento dell'iniziativa, previa presentazione da parte della società « Interporto doganale di Trento S.p.a. » di piani di utilizzazione;

h) sarà previsto che il diritto di superficie sui singoli terreni, costituito ai sensi della precedente lettera g), possa essere oggetto di cessione da parte della società « Interporto doganale di Trento S.p.a. » a terzi; in tale ipotesi dovrà essere previsto, in caso di non utilizzazione dei terreni per i fini cui sono destinati, o di inadempienza grave agli obblighi assunti dai terzi cessionari, la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del diritto di superficie alla società, con l'obbligo per questa di pagare il costo delle sole opere e costruzioni realizzate, tenuto conto del loro stato di conservazione, e nei limiti in cui queste siano effettivamente utilizzabili per gli scopi previsti dalla convenzione; dovrà essere altresì previsto che gli ulteriori eventuali trasferimenti del diritto di superficie siano subordinati, mediante clausola da annotare nel libro fondiario, al preventivo consenso della società, nonchè alla assunzione da parte del cessionario delle clausole di cui alla presente lettera, e riservando alla società stessa il diritto di prelazione in caso di mancato consenso;

i) ai fini di cui alla precedente lettera f), saranno concessi in comodato dagli enti proprietari alla società « Interporto doganale di Trento S.p.a. » gli edifici e le relative pertinenze destinati all'interporto, nonchè la viabilità interna e le altre infrastrutture di servizio dell'interporto medesimo;

l) sarà stabilita ogni altra disposizione necessaria per il conseguimento dei fini di cui all'art. 1.

Art. 6.

E' abrogato l'art. 9 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53. Restano tuttavia fermi gli impegni di spesa assunti ai sensi del predetto art. 9 fino all'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni dell'art. 5 della presente legge e della convenzione ivi prevista si applicano anche alle aree acquisite o apprestate ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53.

Art. 7.

Per l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3, primo comma, 4 e 5 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata dal successivo art. 8, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 8.

Per l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, primo, secondo e terzo comma, 3, primo comma, 4 e 5 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

All'autorizzazione della spesa relativa agli interventi previsti dal piano tecnico-finanziario di cui al quinto comma dell'art. 2 si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

All'autorizzazione della spesa relativa alla concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 3 si provvederà con successiva legge.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa — tabella B — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « interporto doganale » indicata nell'allegato 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 2.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalla previsione di spesa di pari importo iscritta nel settore funzionale « strutture economiche », programma « commercio », area di intervento « interporto doganale » del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa — tabella B — per l'esercizio finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente art. 9 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di interventi indicati nel secondo comma dello stesso art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 giugno 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 1983, n. **18**.

Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la concreta realizzazione dei piani pluriennali di edilizia abitativa agevolata previsti dalle leggi provinciali, oltre alle agevolazioni recate dalle stesse leggi, la provincia dispone gli interventi finanziari di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

In relazione alle convenzioni previste dalle leggi provinciali di cui all'art. 1, stipulate al fine della concessione di mutui fondiari agevolati a durata di quindici o venti anni, alla cui erogazione gli istituti di credito convenzionati facciano fronte mediante mezzi di provvista di durata decennale, la giunta provinciale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dagli istituti stessi in serie speciale chiusa, ovvero ad accreditare somme in un fondo speciale presso i medesimi istituti, per un ammontare annuo pari alla differenza fra l'onere periodico a servizio di un prestito obbligazionario decennale e quello a servizio di un prestito quindicennale o ventennale.

Gli apporti finanziari di cui al precedente comma saranno in ogni caso remunerati in misura pari al costo dei mezzi di provvista di cui al medesimo comma e recheranno la clausola

di capitalizzazione dell'interesse fino alla scadenza del decimo anno di ammortamento degli stessi mezzi di provvista, con rimborso a favore del bilancio della provincia degli interessi e del capitale a partire dall'anno successivo.

Art. 3.

In relazione alle convenzioni previste dalle leggi provinciali di cui all'art. 1, la giunta provinciale è inoltre autorizzata a corrispondere o introitare somme nei confronti degli istituti di credito convenzionati, nel caso in cui gli stessi facciano fronte al fabbisogno per l'erogazione dei mutui fondiari agevolati mediante mezzi di provvista a rendimento variabile, per ammontari pari al maggiore o minore costo periodico dei medesimi mezzi di provvista rispetto a quello originariamente previsto.

Art. 4.

I rapporti fra la provincia e gli istituti di credito, derivanti dall'attuazione della presente legge, saranno regolati da apposita convenzione.

Nella convenzione, al fine di coordinare l'ammontare delle singole emissioni obbligazionarie con i fabbisogni finanziari previsti per la realizzazione dei piani di interventi di edilizia abitativa agevolata, saranno in particolare regolati, in relazione anche agli oneri fiscali, le entità ed i tempi di erogazione degli apporti finanziari della provincia.

Art. 5.

In relazione alle disposizioni di cui alla presente legge, la provincia promuove, mediante la stipulazione di apposita convenzione, la costituzione di un consorzio fra istituti ed enti disposti a partecipare alla realizzazione dei piani pluriennali di interventi di edilizia abitativa agevolata, al fine di assicurare il collocamento dei titoli fondiari e di garantire la continuità nella somministrazione dei mutui.

Art. 6.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore all'importo di L. 5.000.000.000.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 4.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il «fondo per la promozione di risorse creditizie» nell'allegato 5 di cui allo art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 10.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge per il periodo degli anni 1984-85 si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «oneri non ripartibili», programma «spese diverse», del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente art. 7 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» nel settore funzionale e programma indicati nel secondo comma dell'art. 7, ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale «strutture civili», programma «edilizia abitativa» ed area di intervento «edilizia abitativa agevolata: nuove costruzioni-acquisti».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 giugno 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4238)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832130)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi ai concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.